

CSI
CENTRO SPORTIVO ITALIANO

BISUSCHIO

Palestra via U. Foscolo, 13 -21050 Bisuschio (Va)
Ind.-post. via G.Giacosa,18- 21050 Bisuschio (Va)
Tel.347-7149844. Fax 0332-474625
C.f. - P.IVA 02603570124



Statuto Tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica

Allegato "al Verbale di Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

E' costituita con Sede in Bisuschio, Via U. Foscolo, 13 l'Associazione "sportiva dilettantistica C.S.I. Bisuschio", ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione può variare la propria sede legale con delibera di Assemblea ordinaria.

Art. 2.

L'Associazione "C.S.I. Bisuschio", più avanti chiamata per brevità "Associazione¹" non persegue scopi di lucro e ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire a organismi o enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità: la proposta dello sport ai ragazzi, giovani, adulti, anziani, l'impegno affinché vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

Art. 4. L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive abilitate, anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati; praticare l'attività sportiva di diverse discipline nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, vacanze, nonché curare la stampa e la diffusione di pubblicazioni periodiche e non.

Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto l'attività istituzionale.

Soci



Art. 5.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in¹:

- a) atleti: coloro che praticano l'attività sportiva;
- b) non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dall'Associazione. I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- d) di essere eletti alle cariche sociali;
- e) di eleggere le cariche sociali;
- f) di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci minorenni hanno i diritti di cui ai punti a), b), f). I diritti di cui ai punti c) ed e) sono esercitati in nome del minorenne da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8.

I soci hanno l'obbligo:

- a) di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- b) di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- c) di corrispondere le quote associative stabilite dall'assemblea;
- d) di rispettare le disposizioni statutarie e i regolamenti degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l'Associazione aderirà.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte e/o recesso
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 10.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 336 e successive modifiche.



Art. 12.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione con affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13.

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci (fatto salvo quanto enunciato all'art. 7), purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✓ discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- ✓ definisce il programma generale annuale di attività;
- ✓ procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero;
- ✓ determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ✓ discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ✓ delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- ✓ decide sui casi di cui all'art. 9;
- ✓ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- ✓ sulla modifica dello Statuto;
- ✓ sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica cinque anni esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 18.

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o il presidente lo ritenga necessario.

Art. 20.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio si considera interamente decaduto qualora vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.

Art. 21.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Esercizio sociale, bilancio e patrimonio

Art. 22.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale e dovrà essere liberamente visionato dai soci.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Eventuali proventi delle attività, utili, avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti, né in forma diretta, né indiretta tra i soci, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione;
- g) corrispettivi per servizi specifici.

Art. 24.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 25.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad enti che perseguono finalità sportive individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 26.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

Bisuschio
Mercoledì 01 Giugno 2005



13 GIU 2005

Registrato a Varese il
al N° 3295 Mod. 71/M Serie 32

IL CAPO AREA SERVIZI

Dr. Sossio Scarnella

Per il Direttore
Dr. Salvatore FICHER
L'Impiegato Delegato
Santoro Maria

Il Presidente
Zanovello Silvano

Tommaso Zanovello